

Edizione di venerdì 11 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Obbligo di rilascio copia cartacea della fattura ai privati
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Superbonus ammesso sulle parti comuni solo se vi è un condominio
di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

Il “bonus alberghi” nel biennio 2020-2021
di **Debora Reverberi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Scambio di partecipazioni mediante conferimento
di **Federica Furlani**

PENALE TRIBUTARIO

Il sequestro preventivo deve essere annullato dopo lo sgravio
di **Luigi Ferrajoli**

HOSPITALITY

Il credito d'imposta per pagamenti elettronici anche per le strutture alberghiere
di **Leonardo Pietrobon**

CASI OPERATIVI

Obbligo di rilascio copia cartacea della fattura ai privati

di **EVOLUTION**



Come privato ho chiesto una copia cartacea di una fattura per l'iscrizione al centro estivo di mio figlio, al fine di avere la documentazione per la detrazione fiscale. Il fornitore mi ha risposto che non sussiste tale obbligo perché la fattura è emessa solo in formato elettronico. Ha ragione?

Come noto, dal 2019 è oramai generalizzato l'obbligo per i soggetti passivi stabiliti in Italia di emettere fattura elettronica nei confronti di cessioni o committenti che sono soggetti passivi stabiliti o residenti nel territorio dello Stato. La fattura elettronica, da emettersi rispettando il tracciato record in formato XML deve essere inviata al sistema di interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, la quale mette a disposizione il file fattura al destinatario soggetto passivo utilizzando sempre il canale telematico; il ricevente, può detrarre l'Iva solo sulle fatture ricevute mediante tale canale, e le copie cartacee emesse "a titolo di cortesia" non hanno alcuna efficacia giuridica.

Le cose stanno in modo parzialmente diverso quando il cessionario o committente non è un soggetto passivo Iva; se è infatti vero che il cedente deve comunque emettere la fattura in formato telematico ed inviarla all'Agenzia delle Entrate, le modalità di ricezione della fattura per il "privato sono differenti", posto che lo stesso certamente non è dotato di un codice univoco, difficilmente ha una pec, e raramente è abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia; se avesse tale abilitazione, inoltre, avrebbe l'obbligo di esercitare l'apposita opzione con la quale dà il consenso, richiesto ai fini della normativa sulla privacy, affinché l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione sulla sua area riservata le copie delle fatture emesse nei suoi confronti.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Superbonus ammesso sulle parti comuni solo se vi è un condominio

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'attenzione sulla **detrazione del 110%** da parte degli operatori è forte; specchio di tale interesse sono anche i ripetuti interventi dell'Agenzia per definire **alcuni aspetti operativi nell'applicazione del superbonus**.

Tra i recenti chiarimenti consta la [risposta all'istanza di interpello n. 329](#), pubblicata ieri, 10 settembre 2020, attraverso la quale l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che il bonus in relazione alle parti comuni può essere riconosciuto **solo nel caso in cui vi sia un condominio**, mentre deve essere esclusa l'applicazione alle parti comuni di diversi edifici che presentino la medesima proprietà (o comproprietà).

Detrazione su parti comuni condominiali

Il superbonus è una previsione introdotta dal **D.L. 34/2020** (in particolare, dagli [articoli 119 e 121](#)) finalizzata ad incentivare la **trasformazione energetica degli edifici** e il **miglioramento della situazione di rischio sismico**.

L'[articolo 119](#) ha infatti introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**: tale disciplina prevede la detrazione nella misura del **110% delle spese sostenute, da ripartire su di un arco temporale di 5 anni**.

Il beneficio può essere riconosciuto a patto che venga posto in essere un intervento:

- su **parti comuni di edifici residenziali in "condominio"**;
- su **edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze**;
- su **unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti** e con **uno o più accessi autonomi** dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.

Detti interventi possono riguardare:

- **l'isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti**;
- **interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico**.

Uno degli ambiti più interessati è la **possibilità di riqualificare l'involucro degli edifici condominiali** (ovvero la sostituzione dell'imposta di riscaldamento), anche perché questo **permette anche ai singoli condomini di effettuare interventi sulle proprie unità** fruendo del superbonus (ad esempio, sostituire la propria caldaia ovvero sostituire gli infissi).

A tal fine è importante qualificare esattamente cosa si debba intendere con il termine **"condominio"**.

Nella [risposta all'istanza di interpello n. 329](#) l'Agenzia affronta un **caso operativo che permette di ribadire un concetto già precedentemente esposto nella [circolare 24/E/2020](#)**.

La vicenda esaminata è la seguente: più contribuenti sono **comproprietari** di alcuni fabbricati (tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso garage e un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza) e ipotizzano di poter intervenire sul complesso **sfruttando il bonus 110%** in relazione alle parti comuni (locali lavanderia, locali caldaia, ecc).

Sul punto l'Agenzia focalizza l'attenzione sul dato letterale della norma: *"tenuto conto della locuzione utilizzata*

*dal legislatore **riferita espressamente ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.***"

Pertanto, non è sufficiente che vi siano delle parti che sono a servizio di diverse unità immobiliari, ma è **necessario che giuridicamente si possa parlare di condominio**.

Al riguardo, per l'Agenzia si rende necessario indagare la nozione di condominio: si tratta di una particolare forma di comunione in cui **coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente alla quale si accompagna la comproprietà sui beni comuni dell'immobile**.

Detta **comunione è forzosa** e ciascun condomino è tenuto al pagamento delle spese necessarie alla conservazione di queste parti comuni in proporzione ai millesimi di proprietà.

Secondo una **consolidata giurisprudenza**, afferma l'Agenzia, **la nascita del condominio si**

determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'**oggettiva condizione del frazionamento**.

Il punto cruciale che in questa sede interessa evidenziare è il fatto che **il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti**.

Conseguentemente, va aggiunto, **non essendo possibile beneficiare della detrazione del 110% sulle parti comuni**, altrettanto non sarà possibile ottenere il bonus in relazione alle singole unità immobiliari.

Se verranno posti in essere interventi edilizi, questi potranno beneficiare dei **"tradizionali" bonus edilizi** (ecobonus, recupero del patrimonio edilizio, ecc.), che però presentano **misure di detrazione ben inferiori al 110% riconosciuto dal D.L. 34/2020**.

AGEVOLAZIONI

Il “bonus alberghi” nel biennio 2020-2021

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle **misure per il sostegno e il rilancio dell'economia nel settore turistico e termale** l'[articolo 79 D.L. 104/2020](#) (c.d. Decreto Agosto) ha destinato fondi pari a 180 milioni di euro per ciascuna annualità al **refinanziamento del credito d'imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive (c.d. bonus alberghi o tax credit riqualificazione)**, agevolazione originariamente introdotta per i periodi d'imposta dal 2014 al 2016 dall'[articolo 10 D.L. 83/2014](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2014 e successivamente prorogata con modifiche agli esercizi 2017 e 2018 dall'[articolo 1, comma 4, L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017).

Il c.d. bonus alberghi è riproposto, in versione potenziata, con riferimento alle **spese sostenute nel biennio 2020-2021** ovvero, per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, **nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019**.

Le principali **novità** rispetto alla normativa originaria consistono:

- nell'ampliamento dell'ambito applicativo soggettivo alle **strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e attività analoghe)**;
- nella modalità di fruizione del credito d'imposta, ammesso esclusivamente in compensazione anche **in unica soluzione, senza obbligo di ripartizione in n quote annuali**;
- nell'**aliquota** stabilita, in continuità con le modifiche apportate per i periodi 2017 e 2018 dalla Legge di Bilancio 2017, in misura **pari al 65%**.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i **tratti fondamentali del credito d'imposta c.d. bonus alberghi nella versione reintrodotta dal Decreto Agosto**.

Ambito applicativo temporale	<p>Per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • periodi d'imposta 2020 e 2021. <p>Per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019.
Ambito applicativo soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Strutture ricettive turistico-alberghiere • Strutture che svolgono attività agrituristiche ai sensi della L. 96/2006 e relative norme regionali • Stabilimenti termali, come definiti dall'articolo 3 L. 323/2000 • Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e simili)
Ambito applicativo oggettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche • Interventi di incremento dell'efficienza energetica • Acquisto di mobili e componenti di arredo, con vincolo di permanenza dei beni in capo al soggetto beneficiario del credito d'imposta prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo
Ambito applicativo oggettivo – stabilimenti termali	<p>Per i soli stabilimenti termali, di cui all'articolo 3 L. 323/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di piscine termali • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Misura del credito d'imposta	65% delle spese sostenute
Modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo esclusivo in compensazione • Utilizzo anche in unica soluzione (non si applica la ripartizione in quote annuali)

Per quanto non diversamente disposto dalla fonte primaria vi è un **espresso rimando alle**

disposizioni, ove applicabili, **dell'[articolo 10 D.L. 83/2014](#)**.

Per l'operatività della misura era atteso l'aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017, il cui termine è spirato a fine agosto (15 giorni dal 15.08.2020, data di entrata in vigore del Decreto).

Restano alcuni **aspetti del bonus alberghi 2020-2021 da chiarire**, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati nel Decreto Agosto:

- **esistenza della struttura al 01.01.2012** quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
- **massimale di credito di euro 200.000** nel biennio;
- **procedura di ottenimento del credito** e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. *click day*.

IMPOSTE SUL REDDITO

Scambio di partecipazioni mediante conferimento

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con le [risposte alle istanze di interpello n. 314](#) e [315](#), del 7 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica dello **scambio di partecipazioni mediante conferimento**, verificando la possibilità di applicazione alle fattispecie prospettate dagli Istanti dell'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#), introdotto dal Decreto Crescita ([articolo 11-bis D.L. 34/2019](#), convertito con modificazioni dalla L. 58/2019).

In particolare, il **comma 2-bis** estende il **regime di realizzo controllato** di cui al comma 2 del citato articolo anche alle ipotesi di **conferimento di partecipazioni non di controllo**, ma solamente **qualificate**, con l'obiettivo di favorire le operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta.

Come precisato dalla [circolare 33/E/2010](#) non si tratta di un vero e proprio **regime di neutralità fiscale**, ma di un criterio di **valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento** (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "**regime a realizzo controllato**"): le **quote ricevute in cambio dal soggetto conferente**, sono quindi valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in deroga al regime ordinario di cui all'[articolo 9 Tuir](#) in base al quale la plusvalenza è calcolata come differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse in capo al socio, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria**.

Pertanto, secondo il **comma 2 bis** dell'[articolo 177 Tuir](#), quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'[articolo 2359, co. 1, n. 1\), cod. civ.](#), né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell'[articolo 177 Tuir](#) (ossia il regime di realizzo controllato) trova comunque applicazione al ricorrere congiunto delle **seguenti condizioni**:

- le **partecipazioni conferite** devono rappresentare complessivamente una percentuale di

diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2% o al 20%**, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **5% o al 25%**, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);

- le **partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.**

Le due risposte dell'Agenzia delle Entrate hanno cura di precisare che *“il riferimento al “conferente” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la **costituzione di holding esclusivamente unipersonali** per la detenzione di partecipazioni qualificate”.*

Il comma 2-bis dell'[articolo 177 Tuir](#) sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il **controllo totalitario della conferitaria**, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

Alla luce di queste considerazioni l'Agenzia, come peraltro già fatto con la [risposta n. 229](#) dello scorso 28 luglio, ha **negato l'applicabilità del regime di realizzo controllato ad entrambe le fattispecie prospettate negli interpelli**, ovvero:

- conferimento contestuale di partecipazioni detenute in Alfa S.r.l. – pari complessivamente al 50% – da parte dell'Istante e dagli altri due soci in una *newco* (holding) dagli stessi interamente partecipata ([risposta n. 314](#));
- conferimento contestuale di partecipazioni detenute in Alfa S.r.l. – pari complessivamente al 40% – da parte dell' Istante e del socio B nella società Delta S.r.l. dagli stessi interamente partecipata ([risposta n. 315](#));

per mancato rispetto del requisito previsto dalla lettera b) del comma 2-bis dell'[articolo 177 Tuir](#): le partecipazioni non sono conferite in società interamente partecipate dal conferente.

PENALE TRIBUTARIO

Il sequestro preventivo deve essere annullato dopo lo sgravio

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#) stabilisce per i **reati tributari la confisca del profitto** derivante dal mancato **pagamento dell'imposta** dovuta è obbligatoria anche in caso di **patteggiamento della pena**. Inoltre, anche per i delitti tributari è possibile procedere a **sequestro preventivo finalizzato alla confisca** in tutti quei casi nei quali non è possibile individuare i beni oggetto del profitto derivante dalla condotta criminosa. Pertanto, una volta stabilita la somma di denaro che è stata oggetto del mancato pagamento di imposte dovute (inteso anche quale percezione di un indebito rimborso) e verificata la impossibilità di sequestrare il provento del reato, si potrà procedere al sequestro, prima, ed alla confisca, poi, di **somme di denaro o di beni aventi un valore equivalente a quelli così sottratti all'Erario**; il tutto senza la necessità di quella specifica individuazione che, soprattutto in relazione alla natura di risparmio che è propria della condotta evasiva, rendeva, di fatto impossibile la confisca nella materia tributaria.

La norma citata, stabilendo che **la misura deve intervenire nei confronti di beni di cui il reo ha la disponibilità** per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato, comporta che per aversi confisca per equivalente è necessaria la presenza dei seguenti presupposti:

- a) la persona raggiunta dalla **misura cautelare reale** deve essere indagata per uno dei reati per i quali è consentita la confisca per equivalente;
- b) nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuta, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o il profitto del reato per cui si procede, ma **di cui sia certa l'esistenza**;
- c) i beni da sequestrare non devono appartenere a **persona estranea al reato**.

Ciò premesso, in ordine ai presupposti richiesti per procedere nell'ambito del diritto penale-tributario al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, una questione che normalmente si pone in ordine alla sorte della misura cautelare è quella relativa alla **possibile incidenza dell'intervenuto pagamento delle imposte** (ovvero dell'annullamento della pretesa

tributaria) dopo la commissione del reato e del sequestro preventivo ma prima della confisca all'esito del processo penale.

Al riguardo occorre evidenziare che ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 74/2000](#) **il pagamento del debito tributario può costituire una causa di non punibilità** per i reati tributari in presenza di determinate condizioni: per i reati di omesso versamento di ritenute ([articolo 10-bis](#)) o di Iva ([articolo 10-ter](#)) e di indebita compensazione ([articolo 10-quater](#)), nonché del reato di dichiarazione infedele ([articolo 4](#)) e quello di omessa dichiarazione ([articolo 5](#)) – cui vanno aggiunti secondo la novità introdotta dall'articolo [39 del D.L. 124/2019](#) anche i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ([articolo 2](#)) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ([articolo 3](#)) – il pagamento del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni può integrare una causa di non punibilità.

Nello specifico, **la non punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è subordinata all'integrale pagamento**, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, degli importi dovuti ed il pagamento può avvenire anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie o del ravvedimento operoso. Per i delitti di cui all'articolo 2, 3, 4 e 5 **la causa di non punibilità richiede il pagamento integrale del debito tributario**, ma l'unica modalità di estinzione del debito tributario è il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Con riferimento all'**ipotesi di annullamento della pretesa erariale** da parte di Giudice tributario e di successivo provvedimento di sgravio disposto dall'Amministrazione Finanziaria e degli effetti di tali provvedimenti sull'efficacia del sequestro preventivo disposto nel collegato procedimento penale, si deve evidenziare che la Corte di Cassazione, pur dando atto della separatezza dei procedimenti penale e di accertamento tributario, ha chiarito più volte (si vedano le sentenze n. 19994/2017, n. 39187/2015 e da ultimo n. 2299/2019) che *"il profitto confiscabile anche per equivalente ... va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell'Amministrazione finanziaria"*.

HOSPITALITY

Il credito d'imposta per pagamenti elettronici anche per le strutture alberghiere

di **Leonardo Pietrobon**



L'articolo 22 del D.L. n. 12/2019, c.d. decreto fiscale 2020, ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Sotto il profilo soggettivo, secondo quanto disposto dalla citata disposizione normativa, il credito d'imposta non è subordinato all'esistenza di particolari condizioni, in quanto spetta a esercenti attività d'impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Di conseguenza, l'unica "condizione" soggettiva è rappresentata dall'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2019 che, come già evidenziato, non deve eccedere la soglia di euro 400.000. Sulla base di tali considerazioni, anche le strutture alberghiere, rispettose di tale condizione, sono quindi destinatarie di tale norma agevolativa, in quanto il riferimento generico è lo svolgimento di un'attività d'impresa.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)